



COMUNE DI LATINA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ISTITUTO DEL BARATTO
AMMINISTRATIVO**

approvato con Deliberazione Consiliare n. 65 del 3 agosto 2018

INDICE

<u>CAPO I – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE</u>	3
<u>ART. 1 (Finalità ed oggetto)</u>	3
<u>ART. 2 (Ambito di applicazione)</u>	3
<u>ART. 3 (Interventi oggetto di baratto amministrativo)</u>	3
<u>ART. 4 (Requisiti per l'attivazione degli interventi)</u>	4
<u>CAPO II – PROCEDURE AMMINISTRATIVE</u>	4
<u>ART. 5 (Avviso pubblico)</u>	4
<u>ART. 6 (Proposta di baratto)</u>	4
<u>ART. 7 (Valutazione della proposta di baratto)</u>	5
<u>ART. 8 (Individuazione dell'importo complessivo del baratto amministrativo e limiti individuali)</u>	6
<u>ART. 9 (Contratti di partenariato sociale)</u>	6
<u>ART. 10 (Organizzazione dell'attività)</u>	7
<u>ART. 11 (Obblighi del richiedente)</u>	7
<u>ART. 12 (Registrazione dei moduli)</u>	7
<u>ART. 13 (Misure di prevenzione e dispositivi di protezione individuale)</u>	8
<u>ART. 14 (Assicurazione)</u>	8
<u>ART. 15 (Mezzi e attrezzature e materiali di consumo)</u>	8
<u>CAPO III - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA</u>	8
<u>ART. 16 (Obblighi e responsabilità del cittadino)</u>	8
<u>ART. 17 (Resoconto attività svolta e conclusione progetto baratto amministrativo)</u>	9
<u>CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</u>	9
<u>ART. 18 (Clausole interpretative)</u>	9
<u>ART. 19 (Sperimentazione)</u>	9

CAPO I – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1 (Finalità ed oggetto)

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 190 del decreto legislativo 50/2016, che ha introdotto misure volte a favorire la partecipazione dei cittadini alla comunità di riferimento, consentendo ai Comuni di prevedere la riduzione o esenzione di tributi in corrispondenza con lo svolgimento di determinate prestazioni da parte dei cittadini.
2. Il presente Regolamento disciplina l'istituto del baratto amministrativo nel Comune di Latina al fine di promuovere e valorizzare nuove forme di cittadinanza attiva per interventi di cura o rigenerazione del patrimonio urbano a cui possono corrispondere riduzioni e/o esenzioni di tributi locali.
3. L'intervento di cura e di recupero su aree ed immobili pubblici viene inteso come concreto contributo e manifestazione della partecipazione alla vita della comunità di riferimento, in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa.

ART. 2 (Ambito di applicazione)

1. L'istituto del baratto amministrativo trova applicazione in forma spontanea, solo per i cittadini residenti e presenti nel Comune di Latina, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
2. L'istituto del baratto amministrativo non può essere utilizzato per eludere le regole poste a tutela della libera concorrenza o per aggirare vincoli di finanza pubblica.
3. L'istituto del baratto amministrativo non è applicabile ai debiti pregressi di esercizi finanziari passati.
4. I destinatari del "baratto amministrativo" non possono in alcun modo ricoprire posti vacanti nella pianta organica del Comune. I prestatori di attività in forma di baratto amministrativo non possono in alcun modo essere considerati lavoratori subordinati dell'Ente.
5. Il tributo su cui operare le riduzioni/esenzioni, quale riconoscimento dell'utilità sociale dell'intervento realizzato da ciascun cittadino che avrà svolto interamente le attività previste nel contratto di partenariato sociale, è la TARI, tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

ART. 3 (Interventi oggetto di baratto amministrativo)

1. Gli interventi oggetto di baratto amministrativo possono riguardare:
 - la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere;
 - interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati;

- interventi di piccola manutenzione di locali e/o edifici comunali (a titolo esemplificativo, edifici scolastici, sale comunali, altri edifici o pubbliche proprietà).
- 2. Gli interventi sopracitati hanno carattere occasionale e non continuativo e sono finalizzati alla cura o alla gestione condivisa di aree ed immobili pubblici individuati dall'Amministrazione o proposti dai cittadini.
- 3. Gli interventi oggetto di baratto amministrativo vanno ad integrare e migliorare gli standard manutentivi, garantiti dal Comune, e ad incrementare la vivibilità e la qualità degli spazi pubblici o edifici assicurandone la fruibilità collettiva.

ART. 4
(Requisiti per l'attivazione degli interventi)

1. I cittadini che intendono svolgere servizi e interventi di cui al presente Regolamento devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere residenti nel Comune di Latina;
 - b) età non inferiore ad anni 18.

CAPO II – PROCEDURE AMMINISTRATIVE

ART. 5
(Avviso pubblico)

1. Il Servizio Entrate, entro il 30 settembre di ogni anno, emana un avviso nel quale sono indicate le modalità con cui i cittadini possono formulare le proposte di baratto, ovvero aderire ai progetti predisposti dall'Amministrazione.
2. L'avviso deve essere pubblicato per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio (Art. 124, comma 1, D.lgs 267/2000) e comunque secondo modalità idonee a garantirne la massima diffusione.

ART. 6
(Proposta di baratto)

1. La proposta di baratto dovrà indicare:
 - a) generalità complete del proponente;
 - b) possesso dei requisiti richiesti;
 - c) progetto a cui si intende partecipare ovvero proposte di attività nell'ambito dei servizi di cui all'art. 3;
 - d) prestazione da svolgere nell'ambito del progetto/servizio prescelto;
 - e) disponibilità in termini di tempo.
2. I cittadini potranno presentare la proposta di baratto compilando il modello all'uopo predisposto dal competente Ufficio comunale (estraibile dal sito *web* del Comune), entro il termine indicato nell'avviso di cui all'art. 5 comma 1. Qualora, al termine della scadenza per la presentazione delle domande, non fosse stato raggiunto il tetto degli importi stanziati a Bilancio, la parte restante sarà assegnata alle eventuali domande che dovessero sopravvenire successivamente, considerando l'ordine temporale della consegna (fa fede la

data del protocollo del Comune di Latina, ovvero l'ordine di consegna nel corso della giornata per le domande del medesimo giorno).

3. La proposta di baratto vale per l'anno solare. Il Servizio Entrate riceve ciascuna proposta pervenuta e la trasmette senza indugio al Servizio competente per materia, che provvederà, a seguito di apposito esame, a comunicare al proponente l'ammissibilità o meno della stessa e il tempo necessario alla conclusione dell'*iter* istruttorio, in relazione alla complessità dell'intervento e alla completezza degli elementi forniti.
4. L'Amministrazione comunale dispone adeguate forme di pubblicità dell'avviso di cui all'art. 5 comma 1, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti, oppure ulteriori contributi o apporti.

ART. 7

(Valutazione della proposta di baratto)

1. La proposta di baratto viene sottoposta alla valutazione degli uffici comunali preposti (rientranti nel Servizio competente in materia di Patrimonio e Manutenzione o nel Servizio Ambiente, a seconda dell'oggetto del servizio proposto, con il supporto degli uffici incardinati nel Servizio Programmazione del Sistema Welfare) per verificare il possesso dei requisiti del proponente e, qualora non si trattasse di progetto predisposto dall'Amministrazione, l'effettivo interesse dell'Amministrazione stessa.
2. In sede di approvazione del bilancio l'Amministrazione stabilirà un ammontare massimo di risorse da destinare per le attività di cui al presente Regolamento. Nel caso in cui le proposte di collaborazione superino l'ammontare complessivo stabilito a bilancio dal Comune, la selezione delle stesse avverrà mediante apposita graduatoria da redigere nel rispetto dei seguenti criteri:

Criterio	Punteggio
ISEE fino a € 3.500	5
ISEE da € 3.501 fino a € 5.000	4
ISEE da € 5.001 fino a € 6.500	3
ISEE da € 6.501 fino a € 8.000	2
ISEE da € 8.001 fino a € 9.500	1
Stato di disoccupazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia)	3
Stato di cassa integrazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia)	1
Nuclei monogenitoriali con minori a carico	3
Nuclei familiari con 4 o più figli minori a carico	4
Uno o più componenti in possesso di certificazione handicap di cui alla Legge n. 104/92, art. 3, comma 3 e/o in possesso di invalidità civile per grave stato di salute (punteggio per ciascun nucleo familiare)	2
Assenza di assegnazione di contributi di solidarietà alla data di presentazione della	1

domanda	
Aver usufruito nell'anno precedente del "Baratto amministrativo"	-2
Aver usufruito due o più volte negli anni precedenti del "Baratto amministrativo"	-4

3. Qualora gli uffici comunali preposti ritengano che non sussistano le condizioni tecniche o finanziarie per procedere, il Servizio trasmetterà opportuna comunicazione al proponente illustrandone le motivazioni.
4. Le proposte di baratto vanno approvate con la determinazione dirigenziale di cui al successivo art. 8, che definisce anche la tipologia, l'entità e le condizioni per l'applicazione a ciascun servizio della riduzione tributaria e/o le eventuali forme di sostegno del Comune negli altri casi.
5. In caso di esito favorevole della valutazione della proposta, l'*iter* amministrativo si conclude con la sottoscrizione del contratto di partenariato sociale, che rientra tra le competenze gestionali dell'incaricato individuato dal Comune.

ART. 8

(Individuazione dell'importo complessivo del baratto amministrativo e limiti individuali)

1. A seguito della ricezione delle proposte di baratto, il Dirigente del Servizio Entrate, in base alle risultanze istruttorie fatte pervenire dal Servizio competente all'istruttoria, entro l'ultimo termine utile previsto per il bilancio previsionale, approva tramite propria determinazione:
 - a) i criteri di applicazione, le condizioni e le risorse economiche necessarie alla realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base dei progetti presentati dall'Amministrazione, ovvero delle proposte di baratto presentate dai cittadini;
 - b) la riduzione, fino ad un massimo di Euro 500,00 per richiedente, e comunque in ogni caso non superiore al tributo dovuto.
2. Al fine di evitare la produzione di danni patrimoniali o di altro genere di responsabilità amministrativa e contabile, la concessione di tali benefici potrà avere luogo soltanto se il contratto di partenariato sociale presenterà nel complesso carattere di economicità in capo all'Amministrazione.

ART. 9

(Contratti di partenariato sociale)

1. Il contratto di partenariato sociale è lo strumento con cui l'Ente e i cittadini concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente Regolamento.
2. Il contenuto del contratto di partenariato sociale varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata delle attività programmate. Il contratto definisce in particolare:
 - a) gli obiettivi che il partenariato persegue e le azioni previste;
 - b) la durata del partenariato, le cause di sospensione o di conclusione anticipata dello stesso;
 - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - d) le modalità di fruizione collettiva dei beni oggetto del contratto di partenariato;
 - e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di

responsabilità secondo quanto previsto dagli art. 15 e successivi del presente Regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività.

ART. 10 (Organizzazione dell'attività)

1. L'attività assegnata nel contratto di partenariato sociale al richiedente del "baratto amministrativo" non può essere svolta se non dal richiedente stesso e non può essere conferita in parte o totalmente a terzi.
2. L'incaricato del Comune di Latina, individuato dal Servizio competente al patrimonio e alle manutenzioni o dal Servizio Ambiente (a seconda dell'oggetto del baratto), sulla base del contratto di partenariato sociale stipulato, predispone un calendario per lo svolgimento delle attività, come contributo materiale per l'adempimento dell'obbligazione tributaria spettante per l'anno in corso, individuando l'impegno temporale necessario per raggiungere l'ammontare della riduzione. I moduli concordati con il cittadino non possono superare in alcun modo l'ammontare delle imposte dovute, restando comunque entro il limite massimo di €. 500,00 per richiedente.
3. Il calendario per lo svolgimento delle attività assegnate è vincolante per il richiedente, che potrà, solo a fronte di comprovati motivi, richiederne delle variazioni. Il mancato rispetto per tre volte del calendario senza giustificato motivo o autorizzazione da parte dell'incaricato del Comune e/o il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel contratto di partenariato sociale costituiranno causa di decadenza dal progetto, senza che il richiedente possa vantare alcun diritto alla riduzione del tributo dovuto, anche in presenza di eventuali prestazioni rese.

ART. 11 (Obblighi del richiedente)

1. Il destinatario del "baratto amministrativo" opera a titolo di volontariato, prestando il proprio supporto in modo spontaneo e gratuito, in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con l'ente. È tenuto a svolgere le proprie funzioni con la "diligenza del buon padre di famiglia" e a mantenere un comportamento corretto e idoneo al buon svolgimento delle mansioni affidategli. In particolare, deve comunicare tempestivamente al referente (*tutor*) del Comune eventuali modifiche di orario, assenze o impedimento a svolgere la propria mansione.
2. Il richiedente offre la propria disponibilità per un monte ore tale da coprire l'intera esigenza del tributo, sempre entro i limiti di cui all'art. 8 comma 1 punto b), riconoscendo uno sgravio di € 8,00 del tributo per ogni ora di partecipazione al baratto amministrativo.

ART. 12 (Registrazione dei moduli)

1. In apposito registro sono riportati i giorni in cui tali moduli di intervento sono esplicitati, al fine di conteggiare il monte ore destinato dal singolo "baratto amministrativo". Lo svolgimento delle attività di cui al baratto amministrativo può essere compiuto sotto la supervisione di un dipendente comunale già presente sul cantiere, ovvero in maniera indipendente su indicazione del referente/tutor del Comune.

2. Proprio per il carattere sociale dell'iniziativa, l'espletamento del monte ore può avvenire all'occorrenza anche nei giorni festivi (in caso di manifestazioni, ecc.) previa autorizzazione del referente/tutor del Comune.

ART. 13

(Misure di prevenzione e dispositivi di protezione individuale)

1. Il Comune deve fornire al cittadino, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui opera per il servizio civico e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. Il Comune fornisce i normali dispositivi di protezione individuale, qualora siano previsti dalla normativa antinfortunistica e siano necessari allo svolgimento delle attività.
3. I dispositivi di sicurezza verranno forniti in comodato d'uso gratuito ed il cittadino ne risponderà e ne dovrà avere cura, considerato il deterioramento dovuto all'uso, fino alla restituzione che avverrà nei modi ed entro i termini concordati con il referente/tutor del Comune. In caso di danneggiamento e/o smarrimento il cittadino ne risponde direttamente.
4. I cittadini sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati alle attività da svolgere ed a rispettare le prescrizioni impartite.

ART. 14

(Assicurazione)

1. Tutti i cittadini impiegati nell'attività del Baratto Amministrativo saranno assicurati, con oneri a carico dell'Ente, con polizza a copertura dei rischi per infortunio, morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi (RCT), con validità limitata esclusivamente alle ore di effettivo servizio.
2. Il cittadino risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose dallo stesso cagionati e non coperti dalle polizze assicurative.

ART. 15

(Mezzi e attrezzature e materiali di consumo)

1. Il Comune di Latina, laddove necessario, fornirà a ciascun cittadino badge e/o vestiario identificativo.
2. Il Comune, ove possibile, fornisce attrezzature, beni strumentali e materiali di consumo.
3. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti dall'Amministrazione comunale in comodato d'uso gratuito e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

CAPO III - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

ART. 16

(Obblighi e responsabilità del cittadino)

1. Il contratto di partenariato sociale indica e disciplina in modo puntuale i compiti concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. Il cittadino è tenuto a svolgere l'attività e/o l'intervento nel rispetto del contratto di partenariato sociale sottoscritto; dovrà utilizzare i mezzi, le attrezzature, i dispositivi di sicurezza e quant'altro fornito, con la massima cura e attenzione.
3. Qualora si riscontrassero negligenze da parte del cittadino, l'incaricato del Comune provvederà all'immediato allontanamento dal servizio. Resta salva l'applicazione di eventuali sanzioni, laddove previste dalle normative vigenti.
4. L'incaricato del Comune verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'attività/servizio e la presenza concordata delle persone coinvolte nelle attività.
5. Il mancato rispetto per n. 3 volte del calendario delle attività senza giustificato motivo o autorizzazione da parte del referente/tutor del Comune è causa di decadenza dalla partecipazione al progetto, senza che l'intervento compiuto sino a quella data possa essere riconosciuto come titolo di credito.

ART. 17

(Resoconto attività svolta e conclusione progetto baratto amministrativo)

1. Al termine del progetto il destinatario del baratto amministrativo, con il proprio referente/tutor, renderà conto degli interventi realizzati tramite breve relazione contenente il risultato conseguito e l'annotazione dei giorni, orari ed attività svolte.
2. Il referente/tutor, verificata la realizzazione degli obiettivi contenuti nel progetto, ne dà comunicazione al Servizio Entrate.
3. Sulla base dell'attestazione di cui al comma precedente, il Servizio Entrate procederà con proprio provvedimento alla riduzione o esenzione del tributo previsto dal baratto amministrativo, o alla presa d'atto di mancata realizzazione del progetto, dandone comunicazione al cittadino.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 18

(Clausole interpretative)

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini, le disposizioni del presente Regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alle attività oggetto di baratto amministrativo.

Art. 19

(Sperimentazione)

1. Le previsioni del presente Regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno, a seguito del quale la Giunta comunale valuterà l'esito e l'opportunità del mantenimento, con eventuali modifiche o integrazioni. In particolare sarà compito della Giunta, entro novanta giorni dall'approvazione del presente regolamento, definire le prescrizioni da osservare nonché le condotte operative e i concreti interventi da intraprendere nel governo degli ambiti applicativi dell'istituto come delineati dai precedenti articoli 2) e successivi, in modo che ciascun Servizio comunale coinvolto possa adempiere alle proprie incombenze in un contesto attuativo sufficientemente circostanziato.